

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 190/2014 DEL CONSIGLIO

del 24 febbraio 2014

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 461/2013 che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di taluni tipi di polietilenterefalato (PET) originario dell'India, in seguito a un riesame in previsione della scadenza ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 597/2009

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio, dell'11 giugno 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾ («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 13,

vista la proposta della Commissione europea sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDIMENTO PRECEDENTE

- (1) Con il regolamento (CE) n. 2603/2000 ⁽²⁾ il Consiglio ha imposto le misure compensative sulle importazioni di polietilenterefalato («PET») originario dell'India. In seguito a un riesame in previsione della scadenza, tali misure sono state confermate da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) n. 461/2013 ⁽³⁾.
- (2) Con il regolamento (CE) n. 2604/2000 ⁽⁴⁾ il Consiglio ha imposto le misure antidumping sulle importazioni di PET

originario dell'India. In seguito a un riesame in previsione della scadenza, tali misure sono state confermate da ultimo dal regolamento (CE) n. 192/2007 del Consiglio ⁽⁵⁾. Il 24 febbraio 2012 la Commissione ha avviato un successivo riesame in previsione della scadenza. Con decisione di esecuzione 2013/226/UE ⁽⁶⁾ il Consiglio ha respinto la proposta della Commissione relativa a un regolamento di esecuzione del Consiglio che mantiene il dazio antidumping sulle importazioni di PET originario, tra l'altro, dell'India e le misure antidumping sono di conseguenza scadute.

- (3) Nel 2000, con decisione 2000/745/CE ⁽⁷⁾, la Commissione ha accettato gli impegni in materia di prezzo offerti, sia per quanto riguarda i procedimenti antidumping sia per quanto riguarda le antisovvenzioni, tra l'altro, dalle seguenti società indiane: Pearl EngineeringPolymers Limited («Pearl») e Reliance Industries Limited («Reliance»). Nel 2005, con decisione 2005/697/CE ⁽⁸⁾, la Commissione ha accettato un impegno offerto dalla società

⁽¹⁾ GU L 188 del 18.7.2009, pag. 93.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 2603/2000 del Consiglio, del 27 novembre 2000, che istituisce un dazio compensativo definitivo e stabilisce la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni tipi di polietilenterefalato originarie dell'India, della Malaysia e della Thailandia e che chiude il procedimento antisovvenzioni relativo alle importazioni di alcuni tipi di polietilenterefalato originarie dell'Indonesia, della Repubblica di Corea e di Taiwan (GU L 301 del 30.11.2000, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 461/2013 del Consiglio, del 21 maggio 2013, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di taluni tipi di polietilenterefalato (PET) originario dell'India, in seguito ad un riesame in previsione della scadenza ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 597/2009 (GU L 137 del 23.5.2013, pag. 1).

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 2604/2000 del Consiglio, del 27 novembre 2000, che istituisce un dazio antidumping definitivo e stabilisce la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni tipi di polietilenterefalato originarie dell'India, dell'Indonesia, della Malaysia, della Repubblica di Corea, di Taiwan e della Thailandia (GU L 301 del 30.11.2000, pag. 21).

⁽⁵⁾ Regolamento (CE) n. 192/2007 del Consiglio, del 22 febbraio 2007, che impone un dazio antidumping definitivo alle importazioni di alcuni tipi di polietilenterefalato originario dell'India, dell'Indonesia, della Malaysia, della Repubblica di Corea, della Thailandia e di Taiwan a seguito di un riesame in previsione della scadenza e di un riesame intermedio parziale ai sensi dell'articolo 11, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 384/96 (GU L 59 del 27.2.2007, pag. 1).

⁽⁶⁾ Decisione di esecuzione 2013/226/UE del Consiglio, del 21 maggio 2013, che respinge la proposta di regolamento di esecuzione del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di polietilenterefalato originari dell'India, di Taiwan e della Thailandia in seguito a un riesame in previsione della scadenza effettuato ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009, e che chiude il riesame in previsione della scadenza riguardante le importazioni di alcuni tipi di polietilenterefalato originari dell'Indonesia e della Malaysia, in quanto istituirebbe un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di polietilenterefalato originari dell'India, di Taiwan e della Thailandia (GU L 136 del 23.5.2013, pag. 12).

⁽⁷⁾ Decisione 2000/745/CE della Commissione, del 29 novembre 2000, che accetta gli impegni offerti in relazione ai procedimenti antidumping e antisovvenzioni riguardanti le importazioni nella Comunità di un determinato tipo di polietilenterefalato originarie dell'India, dell'Indonesia, della Malaysia, della Repubblica di Corea, di Taiwan e della Thailandia (GU L 301 del 30.11.2000, pag. 88).

⁽⁸⁾ Decisione 2005/697/CE della Commissione, del 12 settembre 2005, recante modifica della decisione 2000/745/CE che accetta gli impegni offerti in relazione ai procedimenti antidumping e antisovvenzioni riguardanti le importazioni di un determinato tipo di polietilenterefalato (PET) originarie, tra l'altro, dell'India (GU L 266 del 11.10.2005, pag. 62).

indiana South ASEAN Petrochem Limited che, a seguito di una fusione, ha cambiato la sua ragione sociale in Dhunseri Petrochem & Tea Limited («Dhunseri») ⁽¹⁾.

**B. REVOCA DEGLI IMPEGNI E MODIFICA DEL
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) n. 461/2013**

- (4) Con decisione di esecuzione 2014/109/UE ⁽²⁾, la Commissione ha revocato l'accettazione degli impegni offerti dalle tre società indiane Dhunseri, Reliance e Pearl. L'articolo 1, paragrafo 4, e l'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) n. 461/2013, compreso l'allegato di tale regolamento, dovrebbero essere pertanto abrogati. I dazi compensativi definitivi istituiti dall'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 461/2013 dovrebbero quindi applicarsi alle importazioni di PET prodotto dalle società Dhunseri, Reliance e Pearl (codice addizionale TARIC A585 per la Dhunseri, codice addizionale TARIX A181 per la Reliance e codice addizionale TARIC A182 per la Pearl),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. L'articolo 1, paragrafo 4, e l'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) n. 461/2013 e l'allegato di tale regolamento sono abrogati.
2. L'articolo 1, paragrafo 5, del regolamento di esecuzione (UE) n. 461/2013 diventa l'articolo 1, paragrafo 4.
3. L'articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) n. 461/2013 diventa l'articolo 2.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 febbraio 2014

Per il Consiglio

Il presidente

K. ARVANITOPOULOS

⁽¹⁾ Avviso relativo alle misure compensative in vigore nei confronti delle importazioni nell'Unione di alcuni tipi di polietilenterefalato originari dell'India: modifica della ragione sociale di una società soggetta a un dazio compensativo individuale (GU C 335 dell'11.12.2010, pag. 7).

⁽²⁾ Decisione di esecuzione 2014/109/UE della Commissione, del 4 febbraio 2014, che abroga la decisione 2000/745/CE che accetta gli impegni offerti in relazione ai procedimenti antidumping e antisovvenzioni riguardanti le importazioni di un determinato tipo di polietilenterefalato (PET) originario, tra l'altro, dell'India (cfr. pag. 35 della presente Gazzetta ufficiale).